

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 10 MAGGIO 2011

N. 72



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2011, n. 692

Fidejussione da presentare a garanzia dei lavori di recupero nelle cave ai sensi dell'art. 15 della L.R. 22.05.1985 n° 37.

L'Assessore Avv. Loredana CAPONE, Vicepresidente della Regione Puglia con delega allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione espletata dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e S.U.R.A.E., confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, riferisce:

L'art. 15 della L.R. 22.05.1985 n° 37 prevede che gli esercenti di cava, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, devono fornire una fidejussione a garanzia dei lavori di recupero delle aree coltivate.

Attualmente, il Servizio Attività Estrattive richiede la garanzia fino alla scadenza del provvedimento autorizzativo "comunque tacitamente rinnovata alla scadenza e la garanzia si considera operativa fino ad avvenuta dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente Garantito", (fino al recupero ambientale o previo collaudo finale).

Pertanto, oggi le ditte incontrano notevoli difficoltà a stipulare contratti di fidejussione con le Compagnie di Assicurazione o con gli Istituti Bancari senza l'indicazione di una data certa di scadenza del contratto stesso e, quindi, della garanzia prestata.

In particolare, oggi tutte le Compagnie di Assicurazione più importanti e, quindi, più serie non sottoscrivono più contratti di fidejussione così come richiesto dal Servizio Attività Estrattive.

Inoltre, c'è oggi la necessità che le fidejussioni presentate dalle ditte vengano aggiornate con scadenza quinquennale e che le stesse siano collegate alle variazioni dei prezzi previste dall'ISTAT.

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a che i contratti di fidejussione abbiano una scadenza fissata con data certa nonché consentire che la fidejussione stessa venga aggiornata con periodicità quinquennale;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e S.U.R.A.E. e del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare le premesse che qui si intendono riportate quale parte integrante del presente provvedimento;
- Le fidejussioni di cui all'art. 15 della L.R. 22.05.1985 n° 37, che le ditte sono tenute a presentare a garanzia dei lavori di recupero, devono indicare la data di scadenza del provvedimento autorizzativo;
- La garanzia prestata con la fidejussione su indicata deve rimanere comunque valida per i successivi due anni al fine di consentire alle ditte di provvedere al recupero delle aree coltivate nonché a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
- Le fidejussioni presentate a garanzia dei lavori di recupero dovranno essere aggiornate con scadenza quinquennale in riferimento ai nuovi prezzi previsti dall'ISTAT;

- Di demandare al Servizio Attività Estrattive il compito di fissare le disposizioni necessarie al fine di attuare l'adeguamento di cui al punto precedente;
- Lo svincolo della fidejussione verrà attuato con apposita Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive o suo delegato;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2011, n. 693

Attuazione O.P.C.M. 3362/04 - Fondo straordinario ex L. 326/04 - Annualità 2004 - Restituzione alla Regione Puglia di contributi erogati e non utilizzati dai Soggetti Beneficiari. - Regolizzazione Contabile e variazione al Bilancio di previsione 2011 ai sensi art. 72 L.R. n° 28/2001.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, avv. Amati Fabiano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Attuazione delle Politiche di riduzione e prevenzione del rischio sismico" del Servizio LL.PP., confermata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione OO.PP., dott. La catena Antonio, nonché dal Dirigente del Servizio LL.PP. ing. Bitetto Francesco, riferisce quanto segue.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3362 in data 08.07.2004, pubblicata sulla G.U.R.I. n.165 in data 16/7/2004, sono state definite le modalità di attivazione del Fondo istituito con D.L. 269 del 30/9/2003, convertito con modificazioni in L. 326 del 24/11/2003, per la realizzazione di interventi finalizzati al contenimento del rischio sismico.

Con la stessa O.P.C.M. sono state, inoltre, ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie relative all'anno 2004, attribuendo alla Regione Puglia la somma di € 3.676.077,00.

L'utilizzo di tali risorse è stato destinato al finanziamento delle verifiche tecniche ed interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico di edifici ed infrastrutture da eseguirsi conformemente alle indicazioni tecniche previste dall'O.P.C.M. n° 3274 del 20/3/2003 -di fatto recepite dalla Regione Puglia con la deliberazione di G.R. n.153 del 2/3/2004.- nonché al finanziamento di interventi di adeguamento o miglioramento sismico di edifici ed opere strategiche e rilevanti ai fini della protezione civile e dell'eventuale collasso degli stessi, per i quali, pur in assenza delle predette verifiche, risulti accertata da studi e documenti già disponibili la sussistenza di rischio sismico grave.

Allo scopo di utilizzare la predetta attribuzione finanziaria, la Giunta regionale, con deliberazione n° 1965 del 23.12.2004, ha adottato: il programma delle verifiche tecniche di livello "1" e "2" sugli edifici e ponti ricompresi nelle tipologie individuate nell'allegato 2 della citata delibera n° 153/'04., nonché il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'O.P.C.M. n.3362/'04, trasmettendoli al Dipartimento della Protezione Civile per la prescritta approvazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 2355 del 06.06.2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 169 del 22/7/2005, conformemente a quanto previsto nel piano predisposto dalla Regione Puglia con la predetta deliberazione di G.R. n° 1965/'04, è stato approvato l'elenco degli edifici ed infrastrutture oggetto di finanziamento statale per l'importo complessivo di € 3.674.577,00. a valere sul Fondo straordinario di cui alla L. 326/'03, per l'esercizio finanziario 2004.

A seguito del suddetto D.P.C.M., con vari atti dirigenziali, è stata impegnata l'intera somma finanziata di € 3.674.577,00 ed erogate somme in acconto in favore dei Soggetti Beneficiari ricompresi nel richiamato programma approvato.

Considerato che alcuni dei suddetti soggetti Beneficiari non hanno provveduto, nei termini dettati dalle citate O.P.C.M. e/o proroghe concesse, all'utilizzo delle somme erogate in acconto, questo Servizio LL.PP. ha provveduto ad attivare, con atti dirigenziali, il procedimento amm.vo per il recupero delle somme erogate in acconto, e non spese dai medesimi Soggetti, per un totale di € 3.700,40 così come indicato nell'elenco che segue: